

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI UN SUSSIDIO AI PARTECIPANTI A CORSI DI FORMAZIONE PROFESSIONALE

In un momento in cui il perfezionamento e l'aggiornamento professionale sono particolarmente sentiti, la Commissione paritetica ritiene opportuno e necessario, nei limiti delle sue competenze e disponibilità, favorire e stimolare con degli incentivi l'accesso alla formazione professionale.

A tale proposito la CPC rammenta che i fondi paritetici, oltre ad assicurare il regolare funzionamento della stessa, possono essere utilizzati per scopi concernenti il perfezionamento professionale conformemente all'art. 42 (proventi e destinazione) del contratto collettivo di lavoro dei giardinieri per il Cantone Ticino.

Modalità per l'ottenimento dei sussidi

1. Beneficiari

- 1.1 Dipendenti sottoposti al CCL giardinieri, a condizione che al momento della richiesta la ditta che li occupa sia in regola con il pagamento dei contributi professionali.

2. Genere di corsi sussidiati

- 2.1 Attestato Federale di capacità professionale, secondo l'art. 33 della legge sulla formazione professionale;
- 2.2 Corsi di formazione continua:
 - corso capo gruppo;
 - assistente;
 - corso maestria federale.
- 2.3 Tutti i corsi che abbiano affinità con la professione esercitata.

3. Finanziamento

- 3.1 Viene riconosciuto un finanziamento, di quanto previsto agli art. 2.2 e art. 2.3, pari al 50% di una tassa d'iscrizione massima di fr. 3'000.-
Dalla stessa verranno dedotti eventuali sussidi versati da altri enti (esempio: tassa d'iscrizione Fr. 5'000.- dedotto Fr. 500.- di sussidio versato da altri enti, la tassa d'iscrizione ammonta a Fr. 4'500.-. La CPC partecipa con un contributo del 50% **-di un massimo pari a Fr. 3'000.-** quindi il contributo della CPC ammonta a fr.1'500.-);

- 3.2 per l'art. 2.1 riferito all'ottenimento dell'attestato federale di capacità professionale (art. 33 della legge sulla formazione professionale), verrà riconosciuto un contributo stabilito, di volta in volta, dalla CPC, a dipendenza delle richieste pervenute, per un massimo fr. 1'000.- per candidato;
- 3.3 i sussidi sono riconosciuti per persona e per corso;
- 3.4 sono inoltre riconosciuti anche i costi sostenuti direttamente da ASMG per l'organizzazione di corsi di formazione. La CPC deciderà di volta in volta, dietro presentazione dei relativi giustificativi, quale contributo versare a ASMG per i loro costi interni.

4. Modalità per l'ottenimento dei sussidi

- 4.1 Le richieste dovranno pervenire alla Segreteria della CPC, per il tramite del datore di lavoro corredate dai seguenti documenti:
- descrizione del corso frequentato (iscrizione, documentazione del corso, attestati di frequenza o diplomi);
 - ricevuta dell'avvenuto pagamento della tassa d'iscrizione;
 - ricevuta dell'avvenuto pagamento di fatture prese a carico dalla ditta e/o eventuali sussidi ricevuti da altri enti;
 - i candidati che non ottengono l'attestato di fine tirocinio devono, per ottenere comunque il contributo, di cui all'art. 3.2, presentare una certificazione che attesti la loro frequenza almeno ai 2/3 delle ore di lezioni previste dal calendario scolastico.

5. Disposizioni finali

- 5.1 In caso di contestazioni decide in via esclusiva la CPC.
- 5.2 La CPC si riserva, in ogni momento, di apportare le modifiche che ritiene necessarie in funzione anche della disponibilità finanziaria.

6. Approvazione

- 6.1 Il presente regolamento è approvato all'unanimità dalla CPC nella sua seduta del 12 aprile 2006 ed entra in vigore retroattivamente al 1° gennaio 2006.

Per la CPC

Il Presidente: A. Stierlin

Il segretario: G. Scolari